
DOGANA OGGI ALERT

STOP ALLE SANZIONI DOGANALI SUI SINGOLI

Illegittimo il calcolo delle sanzioni “singolo per singolo”: in caso di accertamento, la Dogana non potrà più calcolare la sanzione su ogni singola tipologia di prodotto importato, ma dovrà parametrare la sanzione all’importo effettivamente dovuto all’Erario. Un cambio di indirizzo, quello espresso dalla circolare dell’Agenzia delle dogane n. 25/D del 29/11/2023, che consentirà di applicare sanzioni meno gravose nei confronti degli operatori, che negli ultimi anni sono stati chiamati a versare importi eccessivamente sproporzionati, frutto di un calcolo operato su ogni “singolo” della dichiarazione.

La circolare recepisce i principi già espressi da alcune importanti sentenze ottenute dal nostro Studio (Cassazione, sez. V, 12 novembre 2020, n. 25509; CTP Milano 10 giugno 2015, n. 5180 e 5 febbraio 2015, n. 1059). Con tali importanti precedenti, la giurisprudenza ha da tempo stigmatizzato l’operato dell’Agenzia, rendendo necessario un chiarimento delle Dogane, volto a uniformare l’operato degli Uffici, anche in un’ottica deflattiva del contenzioso.

Nella prassi, a fronte di un errore accertato, da cui derivano anche poche centinaia di euro di diritti da riscuotere, la somma aritmetica delle sanzioni inerenti alle singole partite di prodotti può determinare una penalità assolutamente sproporzionata. E infatti, a partire dalla nota n. 16407 del 9/02/2015, l’Agenzia delle dogane ha ritenuto che, in caso di bollette doganali cumulative, ossia contenenti più prodotti (detti anche “singoli”), ogni singolo rappresenterebbe una dichiarazione doganale a sé stante. La conseguenza di tale impostazione portava a considerare che, in presenza di errori su più “singoli”, potessero applicarsi tante sanzioni quante sono le violazioni, peraltro assai pesanti anche per errori di lieve entità o che non determinano l’obbligo di



versare maggiori diritti.

La circolare in commento determina finalmente a un cambio di indirizzo, stabilendo che le sanzioni devono essere commisurate all'importo complessivo dei dazi non versati e non allo scostamento relativo ai singoli indicati nella dichiarazione.

Tale interpretazione è confermata dal testo dell'art. 303, d.p.r. 43/1973 (Tuld), a norma del quale, al fine dell'applicazione degli scaglioni sanzionatori previsti, è necessario valutare l'ammontare dei diritti di confine

“complessivamente” dovuti in base all'accertamento. Tale norma si riferisce pertanto a una valutazione complessiva, e non singolo per singolo, della liquidazione dei maggiori diritti. Una diversa interpretazione contrasterebbe anche con il principio di proporzionalità delle sanzioni, imposto dalla normativa europea (art. 42 Reg. UE 952/2013, Cdu).

Sara Armella

Avvocato, presidente della
Commissione Dogane & trade
facilitation di ICC
armella@studioarmella.com

Massimo Monosi

Avvocato esperto in diritto
tributario nazionale e
internazionale
monosi@studioarmella.com

Milano

Via Torino 15/6
Tel. +39 02 78625150
www.studioarmella.com

Genova

Piazza De Ferrari 4/2
Tel. +39 010 8595200
segreteria@studioarmella.com



Armella
&
Associati

Dogana Oggi - novembre 2023

Dogana Oggi è una rivista fiscale curata dallo **Studio Legale Armella & Associati**, avvocati esperti in diritto tributario e commercio internazionale. Lo Studio Armella & Associati svolge attività di consulenza in materia doganale. Contattaci per ogni approfondimento

I testi e i commenti riportati nelle pagine che precedono, ancorché frutto di un'attenta analisi e valutazione, devono intendersi forniti senza alcuna responsabilità.

Copyright riservato. E' vietata ogni riproduzione, anche parziale

Seguici anche sui Social - Studio Legale Armella & Associati - per essere sempre aggiornato sulle novità

